



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARINA SANTARELLI

Nella seduta del 15/06/2017

- dopo aver esaminato l'istanza di correzione del dispositivo della decisione n. 4395/17 del 26 aprile 2017 presentata dall'intermediario resistente
- viste le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"

FATTO e DIRITTO

Con decisione n. 4395/17 del 26 aprile 2017 questo Collegio ha disposto, sulla base della rappresentazione delle parti e della documentazione prodotta, che l'intermediario convenuto, con riferimento al contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato nel settembre del 2012 e poi estinto anticipatamente nell'ottobre del 2016, corrispondesse alla parte ricorrente la somma di € 1.959,27, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Ciò in conformità al seguente prospetto:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate pagate	46	rate residue	74	Importi	Metodo pro quota	borsisti già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Comm. Int. Mandante</i>				927,00	571,65	556,20	15,45
<i>Comm. Int. Mandatario accensione finanz.</i>				3.116,04	1.921,56		1.921,56
<i>Comm. Int. Mandatario gestione finanz.</i>				1.335,45	823,53	801,27	22,26
Totale							1.959,27

Tale quantificazione era stata operata sul presupposto che alla data di estinzione vi fossero ancora 74 rate a scadere tenuto conto che l'estinzione anticipata era intervenuta dopo il pagamento della 46° rata su totali 120, come dichiarato da parte ricorrente. Con l'istanza di correzione qui esaminata l'intermediario fa notare che le rate a scadere erano 72 e non 74 e chiede quindi la "revisione dell'importo dovuto".

La circostanza oggi rappresentata non emergeva da quanto argomentato dall'intermediario che non ha contestato espressamente l'indicazione di parte ricorrente (pagamento di 46 rate su 120), ma è desumibile solo verificando i 'numeri' di cui ai conteggi estintivi (su cui, parimenti, non viene indicato il numero delle rate su cui è stato effettuato il calcolo del residuo). Verificando le cifre ivi quantificate è dato accertare che in effetti alle 46 rate versate per complessivi € 14.214,00 si devono aggiungere due ulteriori "quote insolute" conteggiate nel debito residuo saldato da parte ricorrente per € 22.866,00, con l'effetto che parte ricorrente ha pagato in totale 48 rate e che le rate residue sono 72. Pertanto l'istanza di correzione merita accoglimento con l'effetto che l'importo dovuto dall'intermediario è quello di cui al seguente prospetto.

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	borsisti già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Comm. Int. Mandante</i>				927,00	556,20	556,20	0,00
<i>Comm. Int. Mandatario accensione finanz.</i>				3.116,04	1.869,62		1.869,62
<i>Comm. Int. Mandatario gestione finanz.</i>				1.335,45	801,27	801,27	0,00
Totale							1.869,62

P.Q.M.**Il Collegio accoglie l'istanza di correzione, ai sensi di cui in motivazione.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARINA SANTARELLI

Nella seduta del 30/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La parte ricorrente riferisce di aver stipulato nel settembre del 2012 un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, poi estinto anticipatamente nell'ottobre del 2016. Lamenta, quindi, di non aver ricevuto l'integrale rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata e, rilevato come il contratto di finanziamento non descriva in modo sufficientemente chiaro ed intellegibile i servizi a corrispettivo dei quali le commissioni sono addebitate, in particolare per quanto concerne la commissione sulla provvigione dell'agente, chiede il rimborso di oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata, calcolati *pro quota*. Più esattamente chiede il rimborso delle commissioni intermediario mandante per € 571,65; commissioni intermediario mandatario per € 1.921,55; commissioni intermediario mandatario per la gestione del finanziamento: € 823,52; commissioni agente: € 1.371,96; il tutto per complessivi € 3.331,21 (al netto degli abbuoni già effettuati in sede di conteggio estintivo) oltre interessi legali dall'estinzione anticipata e la rifusione delle spese per la difesa tecnica, quantificate in € 250,00.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Ricostruite le vicende contrattuali, evidenzia come (i) il contratto distingua in modo chiaro le spese propedeutiche all'erogazione del

finanziamento da quelle che maturano nel corso della durata del rapporto; (ii) in sede di conteggio di estinzione anticipata siano stati già rimborsati i costi *recurring* per i periodi di rateazione non maturati; (iii) le commissioni di accensione del finanziamento e relative alla provvigione dell'agente non siano rimborsabili in quanto di natura *up front*.

DIRITTO

La domanda merita parziale accoglimento. Va in proposito evidenziato come il contratto, nel disciplinare gli effetti di una eventuale estinzione anticipata, determina quanta parte delle commissioni pattuite contrattualmente debba essere restituita stabilendo che è retrocedibile "il 40% dell'importo indicato – in misura proporzionale alla quota interesse non maturata" delle commissioni dell'intermediario mandante (previste sub A); "in misura proporzionale alla quota interessi non maturata" la commissione di gestione del finanziamento (prevista sub C), mentre determina la non retrocedibilità della commissione dell'intermediario mandatario (prevista sub B) nonché "la provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede" (prevista sub D). In altri termini il contratto opera una distinzione negoziale descrittiva e percentuale tra la componente *up front* e quella *recurring* sia della commissione dell'intermediario mandante (sub A) sia di quella di intermediazione del mandatario (sub B e C) precisando che comunque il rimborso è calcolato in misura proporzionale alla quota interessi non maturata ed al numero di rate non maturate. Si deve, inoltre, precisare che (i) dal conteggio estintivo emerge la retrocessione di € 556,20 a titolo di commissioni di intermediazione della mandante ed € 801,27 per commissioni di gestione; (ii) quanto provvigioni destinate ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede (art. IV.D del contratto), qualificate, come si è detto, come *up front*, sul contratto sono presenti timbro e firma di un soggetto terzo appartenente alla rete distributiva mentre agli atti è stata prodotta una schermata volta ad attestare l'esecuzione di un bonifico per il pagamento della provvigione da parte dell'intermediario nonché copia della fattura emessa dal soggetto appartenente alla rete distributiva.

Questi i dati da esaminare alla luce dell'orientamento sin qui espresso da questo Arbitro ed in particolare dalle varie pronunce emesse dal Collegio di Coordinamento per quanto concerne i limiti dell'autonomia contrattuale nel determinare l'ammontare dei costi del finanziamento retrocedibili e la indispensabile chiarezza e trasparenza delle relative previsioni contrattuali (cfr. Decisione n. 10003/2016). In applicazione di tali principi titoli e importi che nella specie risultano dovuti sono quelli che emergono dalla sotto riportata tabella, che non considera le provvigioni dovute ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede (avente natura *up front*), tiene conto degli abbuoni già effettuati in sede di estinzione e rappresenta il risultato dell'applicazione dell'ormai noto criterio *pro rata temporis*.

rate pagate	46	rate residue	74	Importi	Metodo pro quota	Importi rimborsati già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Comm. Int. Mandante</i>				927,00	571,65	556,20	15,45
<i>Comm. Int. Mandatario accensione finanz.</i>				3.116,04	1.921,56		1.921,56
<i>Comm. Int. Mandatario gestione finanz.</i>				1.335,45	823,53	801,27	22,26
Totale							1.959,27

Gli interessi sono dovuti come da consolidato orientamento dal reclamo al saldo, mentre non sono dovute le spese legali non sussistendo i presupposti per il relativo riconoscimento.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.959,27, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTAI